

TRIBUNALE DI ROMA - I<sup>a</sup> SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

36

Il Giudice designato, dr.ssa Loredana Micciché, all'udienza del 7 gennaio 2009 nella causa civile iscritta sotto il numero 9041 del Ruolo Generale dell'anno 2008, e ventente

tra

rappresentato e difeso dall'avv. Licia D'Amico presso il cui studio in Roma elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrenti

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Amba Aradam 5, presso l'avv. Ester Sciplino che lo rappresenta e difende in virtù dei mandati generali alle liti indicati in atti

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17 marzo 2008 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente di azienda di navigazione aerea con qualifica di assistente di volo, deduceva di aver ottenuto dal Fondo Volo il riconoscimento del diritto alla pensione con decorrenza dicembre 2004 e che, a seguito della sua richiesta di liquidazione in capitale di una quota della pensione, l'INPS aveva erroneamente provveduto al relativo calcolo. Premesso di aver vanamente esperito ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza per il Fondo Volo, chiedeva dichiarare applicabile la tabella/tariffa di cui al DM 20.2.03 ed il coefficiente di capitalizzazione ivi previsto (19,8939), e condannare l'INPS al pagamento in suo favore della somma di €.83.064,80 quale differenza tra la capitalizzazione dovutagli e quella riconosciutagli dall'INPS, già decurtata del 5% per spese di amministrazione, oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Si costituiva tempestivamente l'Istituto convenuto, eccependo nel merito, l'infondatezza della domanda, e concludendo per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, concesso termine per il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo, del quale era data lettura in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7132/07, esaminando la questione relativa all'individuazione dei coefficienti applicabili ai fini della capitalizzazione di una quota delle pensioni erogate agli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea, prevista dall'art. 34 l. 859/65 e successive modifiche (culminata con la totale soppressione di questa facoltà mediante l'abrogazione dell'art. 34, a decorrere dall'1.1.05, da parte dell'art. 1 quater, comma 3, d.l. 249/04, aggiunto dalla legge di conversione n. 291/04) ha ritenuto che per le domande presentate anteriormente all'1.7.97 dovesse farsi riferimento ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal D.M. 19 febbraio 1981, mentre per le domande presentate dall'1.7.97 dovesse farsi riferimento all'analogha tabella approvata con D.M. 20 febbraio 2003. Le suddette tabelle sono state rispettivamente previste, la prima, ai fini del calcolo del capitale necessario a sopporre ad una scopertura contributiva non più direttamente emendabile a causa dell'intervenuta prescrizione, e la seconda ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e riscatto. La Corte ha ritenuto utilizzabili le suddette tabelle in quanto relative ad operazioni affini a quella da effettuarsi per la capitalizzazione della quota di pensione erogata agli iscritti al Fondo Volo. In modo particolare, il D.M. 20 febbraio 2003 contiene coefficienti di capitalizzazione specifici per gli iscritti al Fondo Volo.

Successivamente è intervenuta la l. 244/07 (finanziaria 2008) che, all'art. 2, comma 503, ha disposto che: "Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 4803, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea".

Orbene, l'INPS non ha prodotto alcuna delibera del consiglio di amministrazione approvata su parere del comitato di vigilanza del Fondo Volo, che abbia stabilito i coefficienti per cui è causa.

Dovendo ritenersi che il richiamo contenuto nella legge finanziaria 2008 ad una delibera del consiglio di amministrazione approvata secondo i rigorosi requisiti formali in essa previsti sia pregnante, la sua mancanza determina come inevitabile conseguenza l'attuale inoperatività della disciplina prevista dalla suddetta legge. Con conseguente perdurare, allo stato, dell'operatività dei criteri individuati dalla precedente pronuncia n. 7132/07. Ed in questi termini si è infatti effettivamente espressa la Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 22049/08.


Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente alla applicazione della tabella/tariffa di cui al DM 20.2.03 e del coefficiente di capitalizzazione ivi previsto (19,8939), e condanna l'INPS al pagamento in suo favore della somma di € 83.064,80 oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.458,00, di cui € 671,00 per diritti ed € 625,00 per onorario.


Roma, 7 gennaio 2009.

Il Giudice  
  
 Loredana Muccichè

IL CANCELLIERE C2  
 dr.ssa Benedetta Molinosa  


Depositato in Cancelleria  
 Roma, il 7-1-2009



IL CANCELLIERE C2  
 Benedetta Molinosa  


22155/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

Oggetto

Pensionato  
Fondo Volo,  
coefficienti  
da applicare  
per la  
capitalizzazione  
di quota di  
pensione ai  
sensi art.  
34 l./  
859/65,  
applicabilità  
DM del 1981  
per riserva  
matematica,  
esclusione

R.G.N. 29671/2005

Cron. 22155

Rep.

Ud. 06/10/2009

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29671-2005 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso

rappresentato e difeso dagli avvocati RIGGIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, per

procura in calce al ricorso;

Stampa circolare della Corte Suprema di Cassazione con il testo "CASSAZIONE" e "CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE".

Stampa rettangolare con dati di registrazione:

- DA BOLLO 63,54 TRES/54
- DA BOLLO 63,54 TRES/54
- DA BOLLO 63,54 TRES/54
- DA BOLLO 63,54 TRES/54

Stampa rettangolare con dati di registrazione:

- WOC19001 109 06 54 21 454540E030 19018401172
- WOC19001 009 06 54 18 207098218F1E 09D16401181
- WOC19001 00002841 408A1001 06/11/2009 10:15:30 167365F9484947
- 00228055 60289128 0001-00010 IDENTIFICATIVO : 010822886232

Stampa rettangolare con dati di registrazione:

- geozia
- Entrate
- 00108 01 06 222848 623 2

Stampa rettangolare con dati di registrazione:

- 17 2
- 17 3
- 17 4

2009

1041

- *ricorrente* -

*contro*

BERNARDI MARIA MADDALENA, FELICETTI CARLO, ZANONI RENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CHILOSI RICCARDO, che li rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 83/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Alessandro RICCIO, Riccardo CHILOSI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 503 della L.n. 244/2007.

## Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata del 18 novembre 2004 la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell'Inps da Bernardi Maria Maddalena, Felicetti Carlo e Zanon Renzo, i quali - premesso di essersi collocati in pensione rispettivamente il 10 febbraio 1997, il primo gennaio 1994 ed il primo luglio 1995, e di avere avanzato all'Inps domanda per ottenere dal Fondo Volo cui erano stati iscritti, la pensione di anzianità con la liquidazione di una quota in capitale, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 859 del 1965 - avevano lamentato che l'Istituto aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, avendolo calcolato non in base alla tabella allegata al DM 19 febbraio 1981, ma in base a coefficienti diversi ed inferiori, così violando la previsione del citato art. 34, per cui il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso l'Inps", i quali, sostenevano i ricorrenti, non potevano che essere quelli di cui al DM 19 febbraio 1981, emanato ai sensi dell'art. 13 della legge 1338/62, che era l'unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. La Corte territoriale disattendeva la tesi dell'Inps - per cui non potevano assimilarsi e sottoporsi allo stesso trattamento due situazioni diverse, come, da una parte, il riscatto a carico dell'assicurato per integrare una base contributiva e, dall'altra, la capitalizzazione della pensione - osservando che, nel primo caso, l'assicurato compie una valutazione delle proprie aspettative di vita e versa oggi, nel caso della riserva matematica, un capitale nella prospettiva di fruire di una pensione di misura tale da essere più favorevole di una messa a frutto alternativa del medesimo capitale; nel caso della capitalizzazione l'assicurato compie una valutazione di segno opposto, ma perfettamente speculare. Entrambe le scelte, ossia, sia versare in anticipo o ricevere in anticipo il capitale, essendo specularmente identiche, devono, logicamente, essere assoggettate ad identici coefficienti.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.

Resistono i pensionati con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, la prima in vista della udienza di discussione presso la sezione Lavoro, la seconda in vista dell'udienza delle Sezioni unite, cui la causa è stata rimessa quale questione di massima di particolare importanza.

## Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 legge n. 859 del 1965, dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, in relazione al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, nonché all'art. 12 delle preleggi.

Sostiene l'Istituto la bontà del suo operato, avendo applicato i coefficienti di capitalizzazione elaborati per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo, prima del 1967 e poi del 1988, mentre non sarebbero applicabili i criteri di cui al DM del 1981 emanati per calcolare la riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1981, essendo questa operazione del tutto diversa da quella che comporta la capitalizzazione della quota di pensione.

Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente rilevato che il Fondo Volo concerne una gestione speciale costituita presso l'Inps, recante regole specifiche per questa categoria di personale, profondamente diverse da quelle vigenti nell'AGO, dal momento che è stato costituito proprio in ragione della particolarità, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, dell'attività prestata dalla "gente dell'aria", ad esempio per quanto riguarda l'età pensionabile ancorata, per lungo tempo, all'età di quarantacinque anni.

La normativa che lo regola si compendia, in via generale, nella legge 13 luglio 1965 n. 859, successivamente modificata da molteplici disposizioni (legge 30 luglio 1973 n. 484, nella legge 31 ottobre 1988 n. 480, nel d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164, nell'art. 59 comma 2 legge 27 dicembre 1997 n. 449) volte progressivamente a ridurre la misura della quota di pensione da capitalizzare, ma che non riguardano la questione che interessa, la quale attiene, non già alla misura di detta quota, ma ai coefficienti da utilizzare per calcolare la capitalizzazione. L'evoluzione normativa è culminata con l'art. 1 quater comma 3 del D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004 n. 291, che ha definitivamente eliminato la facoltà di capitalizzazione, sia a causa sia della estrema onerosità del meccanismo per il Fondo erogatore, sia perché, costituendo una sorta di *unicum* nel sistema previdenziale attuale, non risultava più coerente con la tendenza alla armonizzazione dei trattamenti pensionistici.

2. La citata legge n. 859/65 all'art. 34, prevedeva - nella sua originaria formulazione - la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante. L'art. 34 prevedeva " *L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettante gli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.* "

Il problema che si pone nella presente controversia è il seguente: quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della suddetta quota di pensione, e precisamente se operino i

coefficienti che l'Inps ha applicato, elaborandoli autonomamente sulla base della gestione tecnica del Fondo, oppure operino, e quindi si sarebbero dovuti applicare, come sostengono i pensionati, quelli previsti dal DM 19 febbraio 1981, che aggiorna i precedenti di cui al DM 27 gennaio 1964, elaborati per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 delle legge n. 1338 del 1962, attraverso i quali si perviene ad un maggiore importo della quota di pensione capitalizzata, che viene appunto richiesta nel presente giudizio.

E' pacifico, e proprio per questo sorge la questione, che al momento di entrata in vigore della legge 859/63 mancavano tabelle di capitalizzazione specifiche per gli iscritti al Fondo volo.

La disamina viene limitata alla disciplina concernente le domande di pensione presentate anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 29 aprile 1997 n. 164, giacché è pacifico che questo sia il caso di specie per tutti, mentre per le domande presentate successivamente si pongono problemi diversi da trattare specificamente.

### 3. L'operato dell'Inps non appare corretto.

In proposito non si possono che richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte con la sentenza n. 7132 del 23 marzo 2007, la quale, pur non condivisibile quanto alle conclusioni, ha affermato che era preclusa l'Istituto la elaborazione di tariffe autonome per la capitalizzazione della quota di pensione. Si è osservato in detta pronunzia che, alla mancanza di specifiche tariffe, non poteva supplire l'INPS stesso in sede di compilazione del bilancio tecnico della gestione del Fondo. L'art. 34 della legge medesima, nel far riferimento ai "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" presso l'INPS, non ha certo inteso demandare allo stesso la determinazione dell'ammontare della somma dovuta, non essendo ipotizzabile che la quantificazione dell'obbligazione sia rimessa ad una determinazione dello stesso debitore della prestazione, per cui tale disposizione ha presupposto comunque una eteronormazione, anche solo a livello di mero atto amministrativo a carattere generale.

Deve poi anche considerarsi che all'epoca di istituzione del Fondo volo (L. n. 859 del 1965, art. 1) i "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" (art. 34 della stessa legge) non potevano certo essere quelli che solo in seguito avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio tecnico della gestione del Fondo stesso, i quali all'epoca ovviamente non esistevano e quindi non potevano affatto considerarsi "in uso".

4. Resta da accertare se la legittimità dell'operato dell'Inps sia da riconoscere in applicazione di una norma di recente sopravvenuta, ossia dall'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008) che dispone: "*Ai fini della determinazione del valore capitale della quota*



*di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 4803, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Inps su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea"* Non è necessario, in questa sede, decidere se si tratti di norma di interpretazione autentica o no, ed esaminare, se del caso, i rilievi di illegittimità costituzionale che sono stati sollevati, giacché la disposizione non è applicabile al caso di specie.

E' ben vero che il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha adottato la deliberazione n. 302 del 4.8.2005, con cui ha approvato i nuovi coefficienti di capitalizzazione, precisando che questi hanno effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997 e fino al dicembre 2004. Nel caso di specie però la pensione, come già rilevato, aveva decorrenza anteriore, onde detta delibera del 2005 è inapplicabile nella specie.

Invero, per le pensioni aventi decorrenza in data anteriore al primo luglio 1997, vi era sì una delibera precedente, ma era stata emessa non già dal Consiglio di amministrazione dell'Inps, come la citata legge del 2007 prescrive, ma dal Comitato di vigilanza sul Fondo Volo ( previsto dall'art. 6 della legge 859 del 1965) che reca la data dell'8 marzo 1988, la quale determinò appunto i coefficienti che l'Istituto ha applicato nel corso del tempo a partire dalle pensioni dell'anno 1980.

A detta delibera ed ai relativi coefficienti non vale a conferire legittimità la legge del 2007, giacché se questa poteva "sanare" l'operato dell'Istituto che fosse frutto di una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non può invece sanare l'operato che è frutto della delibera di un organo diverso, come il Comitato di vigilanza sul Fondo, che dalla nuova legge non è affatto contemplato.

5. Alla infondatezza della tesi dell'Inps, non consegue però necessariamente - e contrariamente a quanto ritenuto dalla già citata sentenza di questa Corte n. 7132 del 2007 - l'adesione alla tesi dei pensionati che propugnano (e perciò chiedono le differenze pensionistiche), la operatività delle tabelle di capitalizzazione di cui al DM 19 febbraio 1981, che, come detto, costituisce aggiornamento della precedente tabella di cui al DM 27 gennaio 1964, emanata per il calcolo della riserva matematica, e che, secondo la loro tesi sarebbe l' unica allora " in uso" presso l'Inps.

Invero, una volta esclusa la operatività della legge "interpretativa" del 2007 per quanto riguarda le pensioni da liquidare anteriormente al luglio 1997, ed una volta accertato che non era consentito, all'Istituto, elaborare autonomamente le tabelle di capitalizzazione, non resta all'interprete che

reperire nella legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore della legge di costituzione del Fondo volo n. 859 del 1965, quali fossero i coefficienti di capitalizzazione che erano allora "in uso" presso l'Inps.

Poiché non vi erano, e non potevano esservi, a quell'epoca, coefficienti specifici per il Fondo Volo, che veniva istituito proprio con quella legge (essendo il personale di volo in precedenza assicurato presso la "Cassa nazionale della gente dell'aria"), non si può che fare riferimento ai coefficienti che erano "in uso" presso l'Istituto ad altri fini e per altre gestioni previdenziali, andando alla ricerca della normativa risalente ormai ad anni remoti.

5.1. Nel momento di entrata in vigore della legge 859/65, contrariamente a quanto sostenuto dai pensionati, non vi era una sola, ma tre tabelle dei coefficienti di capitalizzazione presso l'Inps, nessuna delle quali, è bene sottolinearlo, risultava approntata, per fini analoghi, ossia per il calcolo della capitalizzazione della quota di pensione, essendo questo un istituto sconosciuto nella legislazione sulla assicurazione generale lavoratori dipendenti.

Una delle tabelle era quella, invocata dai pensionati, di cui al DM del 27 gennaio 1964 prevista dall'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, operante solo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, che si applicava per il calcolo della riserva matematica necessaria per la creazione di una rendita vitalizia: al verificarsi di una omissione contributiva, non più sanabile a causa della prescrizione maturata, si faceva obbligo al datore di lavoro di versare all'Inps un certo capitale (riserva matematica) tale da costituire la provvista per consentire all'Istituto di erogare la pensione che sarebbe spettata ove i contributi fossero stati effettivamente versati.

5.2. L'altra tabella è quella del R.D. n. 1403 del 1922, che è invero ancora in vigore, non essendo stata mai aggiornata e che viene ancora usata per procedere alla liquidazione del danno futuro ( cfr. tra le tante Cass. n. 12124 del 19 agosto 2003) concernente il calcolo delle le pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative, emesso ai sensi del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia" e del relativo regolamento approvato con regio decreto 29 febbraio 1920, n. 245, modificato dall'art. 61 del RD 28 agosto 1924 n. 1422. Quando venne istituita, con il decreto- legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei lavoratori autonomi - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione

facoltativa, già costituente, in una certa epoca, l'unica forma assicurativa. Detta assicurazione facoltativa consisteva in versamenti volontari, effettuati direttamente dai soggetti non compresi nell'obbligo assicurativo, i quali davano luogo alla costituzione di una riserva matematica, che costituiva la provvista, non già per una pensione, ma per una rendita vitalizia. Disponeva infatti il citato art. 61 del regolamento del 1924 che *“ La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della ( allora) Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe approvate con decreto reale e vigenti al momento di ciascun versamento.*

5.3. La terza tabella era quella prevista dall'art. 15 comma 4 lettera d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55 in tema di trasferimento all'Inps, ormai ente accentratore di tutte le assicurazioni, delle posizioni assicurative già esistenti presso casse o fondi aziendali. Si prevedeva che per gli iscritti ai fondi o alle casse, che li avevano lasciati senza conseguire la pensione, la cassa o il fondo dovessero versare all'Istituto la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che l'interessato avrebbe percepito se fosse stato sempre assicurato all'Inps. Si precisava nel suddetto articolo che *“ Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale...”* In ottemperanza a detta disposizione fu emanato il DM del 2 febbraio 1960.

6. Erano dunque “in uso” presso l'Inps, alla data di costituzione del Fondo Volo, queste tre tabelle di coefficienti, e non già solo quella del 1964 per la determinazione della riserva matematica, come sostengono i pensionati.

Né per individuare quella applicabile, la legge fornisce elementi, posto che fa generico riferimento, come già detto, “ai coefficienti in uso presso l'Inps”.

I pensionati, appunto sul presupposto che la tabella del 1964 per la costituzione della riserva matematica, fosse l'unica “in uso” alla data di entrata in vigore della legge del 1965, sostengono che la medesima dovrebbe essere loro applicata, e per di più applicata come modificata del DM del 1981.

La tesi non risulta condivisibile perché nella legge del 1965 sul Fondo Volo non si trova alcun riferimento alla legge 1338/62 sulla costituzione della riserva matematica, sì da poter individuare, tra le tre all'epoca esistenti, proprio la tabella del 1964 che ad essa si riferiva.

7. La applicazione della tabella del 1964 risulta preclusa anche in ragione delle profonde diversità tra i due istituti, ossia tra quello della riserva matematica e quello della capitalizzazione della quota

di pensione: per quanto riguarda la prima, l'onere della sua costituzione grava sul datore di lavoro (ovvero, in alcuni casi, del lavoratore), mentre l'Inps non sopporta un onere immediato, anche se, successivamente, dovrà ovviamente erogare una maggiore pensione ma con una spesa frazionata nel corso del tempo. Si tratta di istituto necessario nel sistema previdenziale, non essendo consentito che la tutela assicurativa venga meno, o sia decurtata, nel caso di evasione dall'obbligo contributivo.

Viceversa la capitalizzazione di una quota della pensione spettante all'iscritto al Fondo Volo, grava sul Fondo medesimo, che eroga appunto, immediatamente, in forma capitale, una parte della pensione, mentre senza la capitalizzazione avrebbe diluito nel tempo il suo impegno economico. Inoltre, l'erogazione di quel capitale costituisce una forma di finanziamento che esula dai fini istituzionali della tutela previdenziale.

7.1. Ma anche quanto al meccanismo di calcolo, quello prefigurato dalla legge 1338/62 per la riserva matematica, non sembra affatto adeguato per la determinazione della capitalizzazione della quota di pensione, perché, in termini attuariali, non si tratta della stessa identica operazione di calcolo, e neppure si può dire che i coefficienti previsti per la ommissione contributiva, stabilendo solo una equivalenza tra un capitale (la riserva matematica) ed una rendita vitalizia (il trattamento pensionistico), sarebbero utilizzabili anche per l'equivalenza inversa tra trattamento pensionistico e capitale, come previsto dall'art. 34 della legge 859/65.

La riserva matematica, infatti, essendo commisurata ad una prestazione che si proietta nel futuro, viene calcolata avendo riguardo, non solo alla suddetta equivalenza, ma ad altri due importanti fattori che la alterano determinandone l'aumento: alla possibilità che leggi future introducano miglioramenti della pensione dovuta ed al fatto che la pensione che si va a costituire è reversibile. L'onere posto a carico del datore, e quindi la provvista di cui l'Inps deve disporre, vengono pertanto commisurati in modo da tenere conto, non solo del rapporto tra capitale da versare e rendita da erogare, ma anche dei detti due ulteriori fattori, che ne determinano la maggiorazione.

La capitalizzazione della quota di pensione invece non comporta alcuna proiezione nel futuro, trattandosi solo di risalire, dalla quota di pensione, alla capitalizzazione secondo i coefficienti della vita media, e non sconta il rischio né di futuri aumenti, né della reversibilità.

Si vuol dire cioè che i criteri di calcolo per la determinazione della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia hanno delle peculiarità, in termini di maggior peso economico, che non sembra ne consentano l'uso per il calcolo della capitalizzazione della quota di pensione del Fondo volo.

W

Per quest'ultimo istituto sembra invero più coerente l'applicazione di una delle altre tabelle "in uso", e cioè quella di cui al DM 1403 del 1922, che non è stata mai né modificata né aggiornata, e che, questa sì, reca solo l'equivalenza, sulla base dei dati demografici concernenti la vita media, tra una somma periodica e un capitale.

7.2. Se dunque non si può asserire che i coefficienti da applicare fossero quelli della tabella del 1964 per la costituzione della riserva matematica, ancor meno si possono ritenere applicabili le sue modifiche. Invero i pensionati, a sostegno della domanda intesa ad ottenere le differenze sulla quota di pensione capitalizzata, hanno riconosciuto, in contro ricorso, di avere percepito, attraverso i criteri elaborati autonomamente dall'Inps, una capitalizzazione maggiore di quella spettante con l'utilizzo della tabella di cui al DM del 27 gennaio 1964, per il calcolo della riserva matematica.

La loro pretesa si fonda invece sulla applicazione del successivo DM del 19 febbraio 1981, che ha modificato quello del 1964, aumentandone i coefficienti.

E' opportuno esaminare anche questa prospettazione, che risulterebbe invero superflua alla luce di quanto già detto, perché le ragioni della sua infondatezza avvalorano ulteriormente la risposta negativa.

7.3. In primo luogo l'art. 34 della legge del 1965 con il riferimento "ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale" opera un rimando "statico" a quelli all'epoca vigenti e non già un rinvio "dinamico" alle eventuali e successive modifiche, che sarebbe stato oltremodo pericoloso se fatto "al buio" con una delega in bianco a, necessariamente ignote, tabelle future, considerando soprattutto, come sopra rilevato, che i coefficienti di riferimento non potevano che essere quelli "già in uso" a fini diversi dalla capitalizzazione. Una simile "delega" avrebbero rischiato di compromettere la gestione economica del Fondo. Ed infatti, ciò che poteva essere economicamente compatibile nell'ambito della la Assicurazione Generale Obbligatoria dei Lavoratori Dipendenti (AGO), ossia nella gestione maggiore dell'Istituto, poteva non esserlo alla luce delle risorse nella ben più limitata gestione del Fondo Volo.

7.4. Si deve quindi concludere che il rinvio a coefficienti non specifici per il Fondo Volo ma riguardanti gestioni diverse, aventi regole e meccanismi parimenti diversi per il calcolo delle prestazioni, ed anche oneri economici profondamente diversi, non autorizza l'interprete a ritenere che quel rinvio sia di natura dinamica a tutte le modificazioni successive, che non avrebbero potuto tenere alcun conto dell'equilibrio finanziario del Fondo. Si tratta quindi di un rinvio "statico", per il

anche per la capitalizzazione della quota di pensione di anzianità, come previsto dall'art. 34 della legge istitutiva del Fondo. Se la precedente tabella di cui al DM del 1964 potrebbe ritenersi astrattamente applicabile anche per la capitalizzazione del Fondo Volo, a cagione della mancanza di tabelle specifiche alla data della sua costituzione, altrettanto non può dirsi per la tabella del 1981, che espressamente e motivatamente regola solo i coefficienti che interessano l'AGO e che nessun cenno fa né al Fondo Volo specificamente, che pure operava ormai da oltre quindici anni, né ad altri elementi che in qualche modo potevano interessarlo.

D'altra parte ben permaneva nel corso del tempo la diversità tra la gestione AGO e quella del Fondo Volo, dal momento che il lento percorso di armonizzazione tra le gestioni Inps, ha avuto inizio solo con l'emanazione della legge 8 agosto 1995 n. 335. Peraltro, per apprezzare l'ambito di diversità esistente ancora in epoca relativamente recente, si può citare l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 che, per il Fondo Volo, ha mantenuto ferma l'età pensionabile di vecchiaia, la quale, in uno dei casi enumerati dall'art. 6 comma 1 della legge 480/88, poteva essere, (in presenza di una certa provvista contributiva) anche di soli quarantacinque anni, mentre nel regime generale, negli stessi anni 1994/1995, si richiedeva il compimento di sessantuno anni.

Pertanto, anche considerate le forti differenziazioni dell'età pensionabile, sembra incongruo applicare, per la capitalizzazione della quota di pensione del Fondo Volo, i medesimi coefficienti usati per la determinazione della riserva matematica nell'AGO.

9. Conclusivamente, la domanda intesa ad ottenere le differenze di capitalizzazione della quota di pensione in forza della applicazione dei coefficienti di cui al DM del 1981, è infondata.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all'esito del principio enunciato, la causa va decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.


Nulla per le spese dell'intero processo, trattandosi di causa previdenziale cui va applicato l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non operando *ratione temporis* il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL 30 settembre 2003 n. 326, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2009.

Il consigliere estensore



IL CANCELLIERE



Il presidente



20 OTT. 2009



N.1 COPIA: Per Studio  
DIRITTI €: 10,62  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: DAMICO  
IL: 09/11/2009

Numero: 22155

Anno: 2009

Civile

N.1 COPIA: Legale  
DIRITTI €: 0  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: wpa  
IL: 23/10/2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

Sezione Controversie Lavoro

In persona del dott. Francesco Colella, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 14.6.2007, ha pronunciato il seguente

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 818 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2005 vertente

**TRA**

elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Viale Matteotti n. 37, presso lo studio dell'Avv.to I. Feligioli, rappresentata e difesa dall'Avv.to L. D'Amico giusta procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**E**

I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Canova n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv.to P. Ciacci giusta procura generale alle liti richiamata nella memoria di costituzione

**RESISTENTE**

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, per il





titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 88.999,28, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;

2) dichiara integralmente compensate le spese processuali.

Così deciso in Civitavecchia, il 14 giugno 2007.

Il Giudice del lavoro

Dott. Francesco Colella





REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI VELLETRI- SEZIONE LAVORO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1605/05 RG  
sentenza N. 2505/04  
CRON. 16547/04

Il Giudice del lavoro, dott.ssa. Antoniana Colli, all'udienza del 08 ottobre 2009, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1605 r.g.l. dell'anno 2005 promossa da:

Rappr.ta e difesa dall'AVV. D'AMICO come da procura in atti

ricorrente

contro

INPS in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Rappr.ta e difesa dall'AVV. MORELLI, EUTUZI e LOCOCO come da procura in atti

resistente

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla liquidazione della somma pari ad € 122.284,13, quale differenza della capitalizzazione della quota di pensione spettante in applicazione dell'art.34 comma 1 legge 859\1965, individuata secondo i coefficienti di calcolo indicati dal D.M. 19.02.1981;
- condanna l'INPS al pagamento della somma predetta, oltre interessi in misura dalla maturazione del credito fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3500,00, oltre iva e cpa come per legge.

Velletri, 08 ottobre 2009.

Il giudice

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta di cui in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'istituto Tribunale, chiedendo riconoscersi il proprio diritto alla liquidazione della somma meglio specificata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, a titolo di differenza fra quanto dovuto a titolo di quota capitalizzata di pensione e quanto concretamente liquidato, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria.

Il tutto, con vittoria di spese e di onorari.

Specificava a sostegno della propria domanda:

- di aver prestato attività lavorativa presso Alitalia s.p.a., fino al 30.06.1994, e di aver proposto domanda all'INPS - Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea - al fine di ottenere la liquidazione in capitale di una quota della propria pensione di vecchiaia, in applicazione della legge n.859\1965;
- di non aver, tuttavia, ottenuto la corretta quota di capitalizzazione dovuta in base alla propria età anagrafica, per non avere l'INPS correttamente applicato i coefficienti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, in rapporto al sesso e all'età anagrafica;
- di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo all'INPS con lettera raccomandata.

Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto; in particolare, in via preliminare, la parte convenuta deduceva l'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza, attesa la tardiva presentazione del ricorso amministrativo prescritto dall'art.55 legge 859\1965; nel merito, eccepeva la correttezza dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione della quota capitalizzata di pensione di vecchiaia, normativamente indicati dall'art.34 legge 859\1965, in quelli "in uso" all'INPS ed elaborati in sede di compilazione del primo bilancio tecnico del 31.12.1967, e successivamente aggiornati.

La causa veniva istruita con prova documentale e rinviata, per nuova assegnazione davanti alla sottoscritta giudicante, previa concessione di termine per il deposito di note scritte ex art.429 cpc; ricostituito il contraddittorio fra le parti, le parti discutevano all'udienza odierna, all'esito della quale questo giudice decideva come contestualmente con sentenza ex art. 281 sexies cpc.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, in quanto infondata. Difatti, a norma dell'art.55 legge 859\1965, il termine massimo per proporre l'azione

giudiziaria è pari ad un triennio, decorrente dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della domanda di prestazione; pertanto, evincendosi dagli atti prodotti che il ricorso amministrativo è stato proposto nel 2003, mentre la domanda giudiziale è stata depositata in cancelleria nell'anno 2005, deve concludersi nel senso della tempestività dell'azione. Né rilevanza, ai fini del decidere, può avere l'eccepito decorso del termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, decorrente dalla data di ricezione del provvedimento impugnato; difatti, in applicazione dell'art.8 legge n.533\1973, alcun rilievo possono avere nelle controversie di cui all'art.442 c.p.c., i vizi, le preclusioni e le decadenze verificatesi nelle procedure amministrative. Inoltre, deve ritenersi che alcuna decadenza sostanziale o prescrizione sia maturata nel caso di specie, ex art.47 legge n.166\1991, atteso l'oggetto della presente controversia non riguarda il conseguimento del diritto alla pensione, ma solo l'aumento figurativo della anzianità contributiva, e pertanto, la revisione della misura della pensione già riconosciuta (in tal senso, anche recentemente Cass. S.U. n.12720\2009).

Nel merito, si osserva.

In applicazione del principio di diritto di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a composizione del contrasto della giurisprudenza di merito in ordine alla corretta individuazione dei coefficienti di calcolo per la capitalizzazione della quota di pensione di vecchiaia, deve senz'altro ritenersi quanto segue.

“Per le domande presentate anteriormente al 01 luglio 1997, gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea hanno diritto alla liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, con i limiti quantitativi previsti dall'art.34 legge n.859\1965 e dall'art.11 legge n.480\1988, sulla base dei coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal D.M. 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art.13 comma 6 legge n.1338\1962” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n.7132\2007).

Pertanto, in considerazione della documentazione acquisita agli atti di causa, rientrando la domanda della parte ricorrente fra quelle presentate in epoca antecedente al 01.07.1997, la quota di capitalizzazione della pensione di vecchiaia dovrà essere ricalcolata secondo i coefficienti individuati dalla tabella di cui al predetto decreto ministeriale 19.02.1981.

Per tale periodo, difatti, come espressamente ritenuto dalla Suprema di Cassazione, secondo argomentazioni a cui si ritiene di poter aderire, in assenza di tabelle di capitalizzazione specifiche per gli iscritti al Fondo volo, non si può che far riferimento ad una norma di carattere generale, quale è l'art.13 legge n.1338\1962, che detta disposizioni in tema di costituzione di rendita vitalizia e di riserva matematica, demandando ad un decreto ministeriale la fissazione delle relative tariffe di capitalizzazione. In particolare, il d.m. 19 febbraio 1981, attuativo di quella

disposizione, contiene una tabella specifica di quote di capitalizzazione per gli iscritti che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità immediata, vale a dire la stessa operazione di calcolo della somma capitale di una quota di pensione ex art.34 legge 859\1965.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, l'assenza di specifiche tariffe di capitalizzazione, poteva autorizzare l'Istituto debitore ad utilizzare le tariffe dallo stesso stilate in sede di compilazione del bilancio tecnico della gestione del Fondo, ex art.11 legge 859\1965; difatti, l'espressione di cui all'art.34 della legge in questione, "nel far riferimento ai coefficienti in uso presso l'INPS non ha certo inteso demandare all'INPS stesso la determinazione dell'ammontare della somma dovuta dall'Istituto stesso, non essendo ipotizzabile che la quantificazione dell'obbligazione sia rimessa ad una determinazione dello stesso debitore; ma tale disposizione ha presupposto comunque una eteronormazione, anche solo a livello di mero atto amministrativo a carattere generale" (cfr. Cass. cit). Così come il successivo art.3 d.lgs n.164\1997, volendo dare specifico rilievo alle tabelle di capitalizzazione del Fondo volo, ha voluto che fossero specificamente previste per gli iscritti a quel Fondo, e ne ha rimesso la determinazione ad un decreto ministeriale, non lasciandole nella mera discrezionalità dell'Istituto previdenziale, pur se avente carattere tecnico.

Alcuna rilevanza può avere nel senso contrario alquanto sopra ritenuto, la norma di cui all'art.2 co.503 legge n.244\2007, sulla base dei principi espressi in proposito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Lav. N.22049\2008), a cui si fa integrale riferimento.

Tutto ciò ritenuto in punto di diritto, non sussistendo alcuna contestazione concreta sulla quantificazione della somma dovuta operata dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto come da dispositivo con individuazione della somma ricalcolata sulla base dei parametri di cui alla tabella ivi indicata, secondo i coefficienti di età e sesso specifici per la parte ricorrente.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

Tali i motivi della decisione di cui in epigrafe.

Così deciso in Velletri, 08 ottobre 2009



Il giudice

Tribunale Ordine di Velletri  
CANCELLIERE

- 8 OTT. 2009

MIN

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE

